



CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Accordo riguardante la parziale modifica degli articoli 14 e 15 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2021/23 del personale non dirigente della Città metropolitana di Milano, sottoscritto il 30.6.2021.

Gli enti locali adeguano i contratti collettivi integrativi vigenti alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti che sono riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva e alla legge. In data 21 maggio 2018 l'ARAN, le Organizzazioni e Confederazioni Sindacali hanno sottoscritto definitivamente il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali.

Si richiama pertanto il vigente CCNL 21.5.2018, ed in particolare:

- l'art. 7 c.4 che individua le materie oggetto di contrattazione integrativa;
- l'art.8 che stabilisce che i criteri della ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo, nel rispetto della disciplina del CCNL, possono essere negoziati in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale;
- gli artt. 67 e 68 “Fondo risorse decentrate: costituzione” e “Fondo risorse decentrate: utilizzo”.

In data 30.6.2021 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale della Città metropolitana di Milano che rinviava a successiva sessione negoziale l'attuazione dell'art. 17 del medesimo CCDI, con riguardo all'art. 56 quater CCNL 21.5.2018.

In data 7.9.2021 è stato sottoscritto altresì il Protocollo d'intesa per l'adesione al fondo di previdenza complementare per il personale della Polizia della Città metropolitana di Milano - art. 17 “Utilizzo dei proventi delle violazioni del Codice della Strada” del Contratto collettivo decentrato integrativo 30.6.2021 per il triennio 2021/23.

In data 1.12.2021 è stato sottoscritto il “Protocollo riguardante l'integrazione del Riparto del Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2021 (Tabella 1), parte integrante del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2021/2023 del personale non dirigente della Città Metropolitana di Milano, sottoscritto il 30.06.2021, a seguito di utilizzo di economie 2020”;

A seguito di regolare convocazione in presenza, presso la Sala Pedenovi di via Vivaio 1 - Milano, in data 8.6.2022 è stata sottoscritta la “Preintesa riguardante la parziale modifica degli articoli 14 e 15 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2021/23 del personale non dirigente della Città metropolitana di Milano, sottoscritto il 30.6.2021”.

Ai sensi dell'art. 40, c.3 sexties D.Lgs.165/01, la predetta Preintesa, corredata dalle Relazioni Tecnico-finanziaria e Illustrativa adottate dai dirigenti competenti è stata sottoposta al Collegio dei Revisori dei Conti che, in data 23.06.2022 ha espresso parere positivo, con prot. n. 101315/2022.

Da ultimo, con decreto sindacale Rep. Gen. n. 125 del 7.7.2022 è stato autorizzato il Presidente della delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione dell'Accordo riguardante la parziale modifica degli articoli 14 e 15 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2021/23 del personale non dirigente della Città metropolitana di Milano, sottoscritto il 30.6.2021.

Tutto ciò premesso, **oggi 21 luglio 2022**, nel rispetto delle norme di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sopra riportate, la Delegazione trattante di parte pubblica e la Delegazione trattante di parte sindacale convengono di sottoscrivere il seguente accordo, resosi necessario dopo prolungato e proficuo confronto, in relazione alla modulazione della disciplina inerente le indennità correlate allo svolgimento dei servizi di sgombero neve e trattamento antighiaccio e/o servizi dipendenti da esigenze climatiche straordinarie, svolte dal personale cantoniere e tecnico che garantisce, nel periodo 1 dicembre/31 marzo, la propria attiva presenza di reparto per assicurare più elevati livelli di sicurezza e di mobilità agli utenti delle strade provinciali.

Sono presenti per la parte pubblica:

- Dr. Antonio Sebastiano Purcaro	FIRMATO
- Dr.ssa Olga Nannizzi	FIRMATO
- Dr. Ermanno Matassi	FIRMATO

Per la parte sindacale:

- RSU Davide Volante - Coordinatore	FIRMATO
- FP CGIL Alexandra Bonfanti	FIRMATO
- CISL FP Gigliola Mariani	FIRMATO
- CISL FP Onoria Cempellin	FIRMATO
- UIL FPL Giuseppe Cafaro	FIRMATO
- UIL FPL Fioravante Viscomi	FIRMATO
- CSA RAL Roberto Carpenè	FIRMATO

LE PARTI, IN RELAZIONE ALLE NORME SOPRA RICHIAMATE STIPULANO QUANTO SEGUE

“Accordo riguardante la parziale modifica e integrazione degli articoli 14 e 15 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2021/23 del personale non dirigente della Città metropolitana di Milano, sottoscritto il 30.6.2021”.

ART.1

Modifiche ed integrazioni all'art. 14 CCDI 30.6.32021

“Indennità condizioni di lavoro “

L'art. 14 del CCDI 30.6.2021 “Indennità condizioni di lavoro “ è modificato ed integrato come segue:

“Ai sensi dell'art. 70 - bis del CCNL 21.5.2018, viene attribuita un'unica indennità condizioni di lavoro destinata a remunerare lo svolgimento di attività:

- a) disagiate
- b) esposte a rischi e pertanto dannose o pericolose per la salute dei dipendenti
- c) implicanti il maneggio valori

L'indennità è commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle attività di cui sopra e gli oneri per la corresponsione dell'indennità stessa sono a carico del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 67 del CCNL 21.5.2018.

Al personale cantoniere e tecnico di cat. A, B e C adibito ai servizi stradali è corrisposta l'indennità per particolari condizioni di lavoro pari a 6 euro lorde giornaliere, in relazione ai giorni effettivamente prestati dagli addetti, per remunerare l'attività disagiata di cantieristica a cielo aperto (3 euro lorde giornaliere) e il rischio stradale derivante dall'attività (3 euro lorde giornaliere).

Nel periodo compreso tra 1 dicembre e 31 marzo, al personale cantoniere e tecnico che garantisce la propria pronta disponibilità ai servizi di sgombero neve e trattamento antighiaccio, e/o ai servizi resisi necessari da esigenze climatiche straordinarie, viene corrisposta una indennità per specifiche responsabilità (nella misura e secondo i criteri definiti al successivo art. 15) e viene sospesa l'indennità condizioni di lavoro per la sola componente legata al disagio.

L'erogazione avviene in due tranche, nei mesi di febbraio ed aprile.

L'indennità di specifica responsabilità si applica a partire dal 01/01/2022 limitatamente al personale che ha garantito la propria pronta disponibilità ai servizi in oggetto nel corso del 2022. Verrà comunque garantito ai dipendenti il trattamento di maggior favore qualora la precedente regolamentazione avesse comportato l'erogazione di un compenso superiore.

ART.2

Modifiche ed integrazioni all'art. 15 CCDI 30.6.32021

“Indennità per specifiche responsabilità “

L'art. 15 CCDI 30.6.2021 “Indennità per specifiche responsabilità “ è integrato con l'introduzione di una indennità per specifiche responsabilità al personale cantoniere in cat. B e C che rende pronta disponibilità ai servizi di sgombero neve e trattamento antighiaccio, e/o ai servizi resi necessari da esigenze climatiche straordinarie, garantendo nel periodo 1 dicembre/31 marzo la propria attiva presenza di reparto per assicurare più elevati livelli di sicurezza e di mobilità agli utenti delle strade metropolitane, come segue:

“- indennità per specifiche responsabilità al personale cantoniere e tecnico in cat. B e C, che rende pronta disponibilità ai servizi di sgombero neve e trattamento antighiaccio, e/ o ai servizi resi necessari da esigenze climatiche straordinarie, garantendo nel periodo 1 dicembre/31 marzo la propria attiva presenza di reparto per assicurare più elevati livelli di sicurezza e di mobilità agli utenti delle strade provinciali.

L'indennità è corrisposta in relazione all'effettiva presenza nei giorni lavorabili nel periodo considerato:

% GIORNI EFFETTIVA PRESENZA / GIORNI LAVORABILI	INDENNITA' (euro)
> 66%	1.000
da 50% fino a 66%	500
< 50%	0

Nel periodo di adibizione al servizio per la sicurezza stradale durante gli eventi invernali:

- viene corrisposta l'indennità di reperibilità;
- viene corrisposta l'indennità condizioni di lavoro per la sola componente del rischio, mentre è sospesa l'indennità collegata al disagio.

Entro il mese di settembre, Il Direttore competente provvede a organizzare il servizio correlato ad esigenze climatiche straordinarie e ad individuare il personale coinvolto, a seguito di manifestazione di disponibilità.

Il compenso viene liquidato previa dichiarazione del Dirigente responsabile che confermi l'effettivo svolgimento dell'attività.

L'erogazione avviene in due tranches, nei mesi di febbraio ed aprile.

L'indennità di specifiche responsabilità si applica a partire dal 01/01/2022 limitatamente al personale che ha garantito la propria pronta disponibilità ai servizi in oggetto nel corso del 2022. Verrà comunque garantito ai dipendenti il trattamento di maggior favore qualora la precedente regolamentazione avesse comportato l'erogazione di un compenso superiore.

ART. 3
Norma di rinvio

Per ogni altro aspetto si rinvia al CCDI vigente sottoscritto il 30.6.2021 ed agli Accordi successivi, citati in Premessa.